

N. 6850 del Repertorio

N. 4820 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Ottobre (28.10.2020).

In Messina, in un locale dell'ANFFAS - ONLUS, in Viale Regina Elena n. 63, alle ore 16.00 (sedici).

Innanzi a me, dott. Enrico Siracusano, notaio in Villafranca Tirrena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta.

E' PRESENTE LA SIGNORA:

- CURRO' TERESA GRAZIA, nata a Messina il 6 febbraio 1964 e residente a Messina in Contrada Serri n. 1, Villaggio Ganzirri, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, e come tale legale rappresentante dell'Associazione denominata:

* "ANFFAS - ONLUS di Messina ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE" con sede a Messina in Viale Regina Elena n. 63, presso la quale è domiciliata per la carica, numero di codice fiscale: 02638460838, costituita con atto in notaio Pasquale Contartese già da Messina del 4 febbraio 2002, n. 159972 del repertorio, registrato a Messina al n. 728.

Detta componente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara nella qualità sopra spiegata, che sono qui convenuti in questo giorno ed in quest'ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, i soci della predetta Associazione per costituirsi in Assemblea Straordinaria, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) - modifica Statuto sociale per adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore - esame ed approvazione statuto transitorio - conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie;

2) Varie ed eventuali,

e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le deliberazioni che la stessa sarà per adottare.

A ciò aderendo, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, su designazione unanime degli interessati, l'intervenuta componente Signora Currò Teresa Grazia, la quale constata:

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto Sociale;

- che essendo presenti numero 17 (diciassette) soci, nonchè il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori Currò Teresa Grazia, Cavallaro Giuseppe, Puglisi Antonino, Celona Francesca, Tavilla Loredana, ed il Collegio dei Revisori



STATUTO
ANFFAS – ONLUS di Messina
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 COSTITUZIONE
- Art. 2 SEDE
- Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
- Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Associati

- Art. 5 ASSOCIATO
- Art. 5 bis ONORIFICENZE
- Art. 6 CESSAZIONE QUALITA' DI ASSOCIATO

Titolo terzo: Organi Sociali

- Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 7 bis CARICHE ASSOCIATIVE
- Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI
- Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 15 PRESIDENTE
- Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo quarto: Norme Amministrative

- Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 20 SCIoglimento
- Art. 21 REGOLAMENTO
- Art. 22 NORME DI RINVIO
- Art. 23 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE - ANFFAS Onlus di Messina", in breve denominabile anche "ANFFAS Onlus di Messina".

Tale denominazione o la denominazione abbreviata di ANFFAS Onlus di Messina, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

All'atto dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore l'Associazione aggiungerà alla propria denominazione anche l'acronimo ETS o il corrispondente acronimo rispetto alla sezione di iscrizione. L'associazione continuerà a usare l'acronimo Onlus dentro la propria denominazione, fino alla cessazione di tale obbligo, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e conformemente a quanto stabilito dall'ultimo articolo del presente statuto.



L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Messina.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Sicilia.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie; 3
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e suc-

cessive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, sportivo-dilettantistico, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale.
- b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari.
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) Promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";
- e) Promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;
- f) Formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'Associazione.



g) Promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori – pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione a marchio Anffas idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato.

h) Promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità.

i) Assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi o che necessitano di adeguati sostegni per autodeterminarsi e autorappresentarsi.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzia reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

ART. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA QUALITA' DI SOCIA ANFFAS ONLUS

Le attività di cui all'art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale, nonché dall'Organismo Regionale Anffas di riferimento.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovra-regionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n° 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale.

Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti generale, del codice etico e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

1) Adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità.

2) Redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus Nazionale.

3) Certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 revisore contabile iscritto nel relativo albo, fermo restante quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto;

4) Devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale.

le o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS aventi forma di Onlus;

5) Costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali socie del territorio della propria Regione di riferimento.

L'ANFFAS Onlus di Messina si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello/i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste;

6) Inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale.

7) Fornire ad ANFFAS Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;

8) Versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi Enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di ANFFAS Nazionale.

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- Quote sociali
- Contributi dei Soci
- Contributi di privati
- Contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- Contributi di Organismi internazionali
- Lasciti, donazioni ed erogazioni liberali
- Rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- Qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni
- Ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.



TITOLO SECONDO: SOCI

Art. 5 - SOCI

I soci si distinguono in:

a) ORDINARI

Sono parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori e amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta. Per singola persona con disabilità il numero degli associati collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

b) AMICI

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 anno.

I soci amici sono iscrivibili nel limite del 30% del numero complessivo degli associati stessi.

L'attività istituzionale ed associativa dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti soci associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come socio associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea dei soci.

Ad ogni socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento entro il mese di Febbraio di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei Soci, e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo stesso.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richie-

sta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Art. 5 bis - ONORIFICENZE

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

Art. 6 - CESSAZIONE QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) Per decesso;
- b) Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) Per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

- in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dall'art. 5;

- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, del codice etico e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso del verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16 bis del presente statuto
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 bis - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non Soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.



Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;

- entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei associati intervenuti.

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza è presieduta da uno dei soci, su designazione della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) Definisce il numero, ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11;
- 3) Delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sul regolamento per il suo funzionamento;
- 4) Stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) Approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo;
- 5 bis) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) Elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- 6 bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16 bis del presente statuto;
- 7) Elegge il Rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con modalità definite nel regolamento;
- 8) Delibera obbligatoriamente l'adozione della carta dei servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale;
- 9) Delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle modificazioni statutarie;
- b) Sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20.

Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei Associati, anche attivare le procedure liquidatorie.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE


Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

Il numero dei membri viene deliberato in Assemblea prima dell'inizio degli adempimenti elettivi.

I membri hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi abbia avuto dal Consiglio Direttivo specifiche funzioni e sia



stata invitata dal Presidente stesso.

I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere tra loro, cumulabili.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti di tale delega.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il Bilancio di esercizio corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente

statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) Per decesso
- 2) Per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente
- 3) Per scadenza del mandato
- 4) Per la perdita della qualifica di Socio dell'Associazione
- 5) Per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto al voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

In tale ultima fattispecie il suo status rimane sospeso fino a definitivo pronunciamento.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Art. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Di-



rettivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri e di due supplenti.

Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non devono avere rapporti di parentela con il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'Associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 16.bis - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali o all'albo dei revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali o all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori legali contabili nominata dall'Assemblea.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- Il richiamo
- La deplorazione
- La sospensione cautelativa del Socio, in attesa della decisione sul ricorso, eventualmente proposto all'assemblea Straordinaria.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive.

E' fatto divieto di partecipare alla discussione e relativa votazione su argomenti che riguardano direttamente o indirettamente il componente stesso del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO 4: NORME AMMINISTRATIVE

Art. 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea Straordinaria.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i 3/4 degli associati.

La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre/quarti degli associati.

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato altresì ad ANFFAS Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di riferimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad ANFFAS Onlus, o ad altro soggetto giuridico avente forma di Onlus, conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, facente parte dell'unitaria struttura ANFFAS nonché sentito, ove previsto, il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3, comma 189 e successivi L. 662/96.

Art. 21 - REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22 - NORME DI RINVIO



Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di Enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 23 - EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificamente all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore dell'Associazione.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

F.to: Currò Teresa Grazia nq; Enrico Siracusano notaio; (sigillo).



nelle persone di Pajno Angelo e Guerrera Rosaria; pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta l'Adunanza, il Presidente espone a tutti i soci presenti le motivazioni sociali e legali che rendono opportuno il riconoscimento dell'Associazione come Ente del Terzo Settore, al fine di applicarne le relativa normativa ai sensi del D.L. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo ampia e completa discussione, all'unanimità delibera:

- di adottare il nuovo Statuto Sociale aderente alla normativa del terzo Settore di cui al Decreto Legislativo del n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della futura iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, a seguito delle sua istituzione;
- di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più ampio ed opportuno potere al fine di porre in atto eventuali modifiche richieste dalla normativa o autorità o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie.

La comparente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale con le approvate modifiche che nella sua integrale ed aggiornata versione, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto e consequenziali a carico dell'Associazione, ed al proposito la comparente Currò Teresa Grazia dichiara che il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Null'altro essendovi a deliberare, l'Assemblea viene sciolta, essendo le ore 18.30 (diciotto e trenta).

Del che si è redatto il presente verbale, che da me letto alla comparente, unitamente all'allegato, è stato dalla stessa approvato.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato, consta di due fogli di cui occupate quattro pagine e quanto della presente.

Chiuso e sottoscritto alle ore 18.35 (diciotto e trentacinque).

F.to: Currò Teresa Grazia; Enrico Siracusano notaio; (sigillo).

Copia conforme all'originale e relativo allegato.

Villafranca Tirrena, lì ventinove ottobre duemilaventi (29.10.2020).

Enrico Siracusano

